

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VICENZA

Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione dell'art.24 comma 2 Legge 7 Agosto 1990 n. 241

Articolo 1 (Principi generali)

Il diritto di accesso ai documenti si esercita mediante l'esame o l'estrazione di copia.

Ai sensi dell'art. 22 comma 1 della L. 7 Agosto 1990 n. 241, è considerato documento ogni rappresentazione grafica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti, anche interni, formati o stabilmente detenuti dall'Ordine degli Avvocati di Vicenza ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale.

Articolo 2 (Ambito di applicazione)

Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio ed i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza.

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è assicurato con i soli limiti stabiliti dall'art. 24 L. 7 agosto 1990, n. 241 nonché dalle Leggi speciali vigenti che ne precludono l'esercizio.

Le limitazioni al diritto di accesso consistono nell'esclusione e nel differimento temporaneo.

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita mediante visione, estrazione di copia o altro mezzo di riproduzione dei documenti medesimi nonché mediante richiesta di notizie

concernenti il procedimento amministrativo nelle forme e nei modi previsti dal presente Regolamento.

Articolo 3 (Legittimazione e oggetto)

1. Chiunque è portatore di un interesse personale e concreto ha diritto di accedere ai documenti amministrativi che siano strettamente necessari alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e specificatamente:

a) – alle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza divenuti esecutivi ai sensi di legge e regolamento

b) - agli atti e provvedimenti aventi rilevanza esterna emanati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza per i quali la legge prevede forme obbligatorie di comunicazione e di pubblicità; tale diritto si estende agli atti, anche istruttori, del procedimento amministrativo, purché definitivi, rispetto ai quali l'accesso può comunque essere differito per salvaguardare esigenze di riservatezza atte a garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa;

c) - ai verbali formati ed approvati con formula esecutiva dagli organismi collegiali;

d) - ai provvedimenti con i quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche applicate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza nell'attività rilevante per l'esterno ovvero si dispone sulla propria organizzazione interna in forma stabile;

e) - ad ogni altro documento verso cui può legittimamente esercitarsi il diritto di accesso;

2. Ove la richiesta provenga da una Pubblica Amministrazione, essa è presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo;

3. Con riferimento ai procedimenti disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Vicenza, il diritto di accesso spetta esclusivamente a favore dell'autore

o degli autori dell'esposto o dell'atto contenente la segnalazione di cui all'art. 1 del vigente regolamento disciplinare.

Articolo 4 (Tipologie di accesso: accesso informale e accesso formale)

1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, alla segreteria dell'Ordine del documento o dei documenti. La richiesta di accesso deve essere in ogni caso motivata in ordine alla situazione giuridica che si intende tutelare attraverso l'accesso specificando l'interesse correlato alla richiesta in relazione al documento oggetto della stessa.

2. Ove la copia del documento richiesto sia immediatamente disponibile ed il responsabile ritenga di accogliere la relativa richiesta, in assenza di controinteressati, la consultazione può aver luogo senza particolari formalità.

3. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse specifico e concreto sulla base delle informazioni e documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento ovvero qualora i documenti richiesti coinvolgano posizioni soggettive di terzi, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale.

4. Il richiedente può sempre presentare richiesta formale dettagliatamente motivata, anche al di fuori dei casi indicati al comma precedente.

5. La richiesta formale di accesso è esercitata nei confronti del responsabile del procedimento di accesso ed è eseguita dall'interessato avente diritto o suo delegato. Nella richiesta, oltre all'eventuale allegazione della documentazione attestante propri poteri rappresentativi, sono riportati:

a) - le generalità del richiedente, complete di indirizzo e di recapito telefonico;

b) - l'indicazione del documento oggetto della richiesta, ovvero di ogni elemento utile alla sua identificazione,ivi specificando e, ove occorra comprovando, la sottostante motivazione nonché l'interesse correlato ai contenuti dei documenti richiesti;

c) - l'indicazione della volontà di accedere alla mera presa in visione ovvero all'estrazione di copia del documento richiesto;

d) - l'eventuale richiesta a che la copia venga rilasciata in bollo;

e) - la data e la sottoscrizione.

E' sempre salva comunque la previsione di cui all' art. 4, comma 6 del DPR 352/92 inerente ai doveri dell'amministrazione in caso di richiesta irregolare o incompleta.

Articolo 5 (Responsabile del procedimento di accesso)

1. Uno o più responsabili del Procedimento di accesso sono nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, responsabile del Procedimento di accesso è il consigliere istruttore o relatore nominato dal Consiglio.

2. Tenuto conto delle regole che governano l'organizzazione dell'Ordine degli Avvocati, spetta al Presidente individuare in ogni caso dubbio il responsabile del procedimento di cui al comma precedente nonché risolvere eventuali conflitti positivi o negativi relativi alla sua individuazione. La decisione del Presidente è vincolante.

3. Il responsabile del procedimento verifica la legittimazione e l'interesse della richiesta che non possa essere immediatamente evasa dall'Ufficio di segreteria dell'Ordine, decide dell'ammissione provvedendo alle operazioni necessarie per il concreto esercizio del diritto di accesso nonché alle comunicazioni relative.

Articolo 6 (Procedimento di accesso)

Nell'ipotesi di accesso informale, la richiesta è esaminata immediatamente e senza formalità ed è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.

Il procedimento di accesso deve svolgersi tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla data di presentazione della regolare richiesta.

Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla data della richiesta, questa si intende rifiutata, salvi gli obblighi previsti dall'art. 8 del presente regolamento.

Ove si utilizzi il servizio postale i suddetti termini sono rispettati ove la risposta dell'Amministrazione venga inoltrata entro la loro scadenza.

Articolo 7 (Accoglimento della richiesta e modalità di accesso)

1. L'atto di accoglimento dell'istanza formale di accesso deve contenere l'indicazione del luogo, dell'orario e delle modalità per prendere visione dei documenti o estrarne copia assegnando un congruo termine.

L'esame dei documenti, previo accertamento della corrispondenza delle generalità anagrafiche del richiedente l'accesso, o suo delegato, con quelle del soggetto fisicamente presentatosi presso l'Amministrazione per darvi corso nonché con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità in calce alla richiesta di accesso, avviene in orario d'ufficio alla presenza, ove necessario, di personale addetto. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.

5. Salva comunque l'applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo in cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.

In caso di richiesta scritta, dell'avvenuta consultazione, sia nella forma di presa in visione che in quella di estrazione di copia, va preso atto con annotazione scritta della segreteria dell'Ordine e sottoscrizione da parte del richiedente.

7. Per ragioni particolari, atte a garantire il buon andamento dell'azione amministrativa, è data facoltà al responsabile del procedimento di consentire l'accesso secondo modalità diversa da quella richiesta dall'interessato.

8. La richiesta di rilascio di copie cartacee o su supporto informatico comporta il pagamento del rimborso delle sole spese di riproduzione determinate ed aggiornate periodicamente dal Consiglio dell'Ordine; ciò ad eccezione dei casi previsti dalla legge o dell'ipotesi in cui vengano espressamente richieste copie autenticate che devono essere rilasciate in bollo, e fatte ulteriormente salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché, se del caso, il pagamento dei diritti di segreteria e di visura.

Articolo 8 (Non accoglimento della richiesta)

1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono ammessi nei casi stabiliti dagli artt. 9 e 10 del presente regolamento e sono motivati dal Consiglio dell'Ordine con riferimento alla normativa vigente nonché alle specifiche circostanze di fatto circa il concreto interesse tutelato.

2. Il diritto di accesso è sempre escluso laddove si riscontri la carenza di legittimazione o di un interesse personale, concreto, attuale e serio del richiedente per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

3. La risposta, in caso di non accoglimento della richiesta di accesso, deve contenere l'indicazione dei termini e dell'Autorità presso la quale è possibile ricorrere.

Articolo 9 (Casi di esclusione dell'accesso)

1. Il diritto di accesso è escluso nei casi di cui all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché all'art.8 del DPR 27 giugno 1992, n. 352, nei confronti di:

a) - informazioni atti e documenti la cui divulgazione possa provocare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonché all'esercizio della sovranità nazionale nell'ambito delle relazioni internazionali;

b) - informazioni e documenti la cui divulgazione possa provocare l'adozione o l'attuazione da parte delle Amministrazioni competenti di decisioni in materia di politica monetaria e valutaria;

c) - informazioni e documenti la cui divulgazione, ostacolando l'attività delle Amministrazioni proposte alla tutela dell'ordine pubblico ed alla prevenzione e repressione della criminalità possa provocare una lesione alla sicurezza delle persone e dei beni;

d) - informazioni e documenti riguardanti la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche e associazioni, dalla cui divulgazione possa derivare una lesione agli interessi di cui siano in concreto rispettivamente titolari, con particolare riferimento a quelli epistolari, sanitari, professionali, finanziari, industriali e commerciali, garantendo comunque agli interessati che ne abbiano fatto richiesta la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici;

e) - documenti coperti da segreto previsto da disposizione di legge;

f) - le note interne d'ufficio, gli atti ed i documenti inerenti all'attività di diritto privato dell'Ordine, i documenti relativi ai rapporti di consulenza e patrocinio legale, sempre che ad essi non si operi riferimento nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti nonché tutti quegli atti oggetto di vertenza giudiziaria la cui divulgazione potrebbe compromettere l'esito del giudizio o la cui diffusione potrebbe concretizzare violazione del segreto istruttorio;

2. Se il documento ha solo in parte carattere riservato, il richiedente ha il diritto di ottenere, ove sia possibile, un estratto che ometta la parte riservata;

3. Con particolare riferimento alla tutela della riservatezza sono sottratti all'accesso in forma stabile, se richiesti da terzi, i documenti amministrativi e loro categorie relativi:

- alla posizione reddituale, contributiva, bancaria e di vita privata degli iscritti e del personale dipendente dell'Ordine con esclusione, relativamente a questi ultimi, al trattamento salariale, l'accesso ai documenti relativi alla salute delle persone, alla religione, all'appartenenza a partiti politici e formazioni sociali è consentito solo su autorizzazione dell'autorità giudiziaria;

Resta in ogni caso garantito l'esercizio del diritto di difesa dell'incolpato al quale è consentito pieno accesso ai documenti del procedimento disciplinare che lo riguardino, ove la legge non disponga diversamente.

Articolo 10 (Casi di differimento dell'accesso)

1. Sono sottratti all'accesso in forma temporanea i documenti amministrativi quando la conoscenza dei documenti richiesti possa impedire od ostacolare il corretto e pronto svolgimento dell'attività amministrativa ovvero quando si verifichino particolari difficoltà in relazione alla dotazione dell'ufficio.

Il responsabile del procedimento, previa informazione al Presidente dell'Ordine, può motivatamente disporre il differimento dei termini dell'accesso qualora si verifichino le difficoltà per l'acquisizione di informazioni, atti o documenti ammessi all'accesso; la medesima facoltà può essere esercitata in presenza di esigenze eccezionali determinate dal sovrabbondare di richieste e dall'eventuale carenza di personale nell'unità organizzativa interessata.

Il provvedimento di differimento è dato per iscritto ed è comunicato all'interessato entro trenta giorni dalla presentazione della regolare richiesta formale.

Con esclusivo riferimento alle fasi deliberative e preliminari relative ai procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti all'albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Vicenza, la richiesta di accesso può essere sempre differita sino alla data di archiviazione del procedimento ai sensi dell'art. 5 del vigente regolamento disciplinare ovvero della deliberazione di apertura del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 6 del medesimo regolamento.

Nel caso in cui l'accesso venga svolto con riferimento ai provvedimenti conclusivi dei procedimenti disciplinari, lo stesso è consentito solo con esclusivo riguardo ai provvedimenti divenuti definitivi e non si estende alle verbalizzazioni ed alla attività istruttoria dibattimentale, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 12.

Articolo 11 (Accesso ai documenti amministrativi da parte dei membri degli organi collegiali)

1. I componenti del Consiglio dell'Ordine hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.

2. Gli stessi hanno altresì diritto di accesso ai documenti amministrativi emanati dall'Ordine e stabilmente detenuti che risultino utili all'espletamento del loro mandato.

3. La richiesta di accesso è avanzata in via informale, anche verbalmente. Qualora il responsabile non ritenga possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero ritenga sussistere dubbi sulla fondatezza del diritto di accesso del richiedente decide il Presidente.

4. I suddetti componenti sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge nonché in quelli ove, in ragione del possibile pregiudizio al corretto svolgimento dell'azione amministrativa dell'ente, ciò gli sia richiesto con motivata comunicazione dal Presidente dell'Ordine stesso.

Articolo 12 (Notifica ai controinteressati)

1. Nel caso in cui, nel corso dell'accesso, fossero individuati soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento e' tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.

2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, si provvederà in ordine alla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1.

Articolo 13 (Pubblicità ed entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1 dicembre 2010.

2. Ai sensi dell'art. 1 DPR 12 aprile 2006 n. 186, il presente Regolamento sarà inviato alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita ai sensi dell'art. 27 della L. 7 agosto 1990, n. 241 presso la presidenza del Consiglio dei Ministri.